



Coni

UFFICIO ANTIDOPING

Roma, 30 luglio 2007

prot. 00158

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate
Alle Strutture Antidoping CONI-NADO

LORO SEDI

Oggetto: *"Approvazione della deliberazione della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) n. 240 del 25 giugno 2007, concernente l'adeguamento delle Norme sportive antidoping e la delega al Presidente del C.O.N.I. per la nomina dei componenti delle strutture antidoping."*

Ai sensi dell'art. 1.3 della legge 31 gennaio 1992, n. 138, la deliberazione della Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), n. 240 del 25 giugno 2007, concernente l'adeguamento delle Norme sportive antidoping e la delega al Presidente del C.O.N.I. per la nomina dei componenti delle strutture antidoping, trasmessa per l'approvazione al Ministero vigilante, è divenuta esecutiva essendo trascorso il termine di venti giorni per la formulazione di motivati rilievi per vizi di legittimità.

La nuova versione delle Norme Sportive Antidoping (N.S.A.), consultabile sul sito del C.O.N.I. (www.coni.it), è divenuta immediatamente cogente per le Federazioni sportive nazionali (F.S.N.), per le Discipline sportive associate (D.S.A.) – che non devono pertanto adottare alcun provvedimento di recepimento – loro tesserati, affiliati e licenziati, nonché per tutti gli atleti italiani inseriti nell'RTP, anche se non tesserati per le F.S.N. o D.S.A.

Le N.S.A. sono così articolate:

- **LIBRO PRIMO – DELL'ADOZIONE DEL CODICE WADA:**
- **LIBRO SECONDO DELLE STRUTTURE DEL C.O.N.I. – NADO**, suddiviso in:
 - Parte prima: Commissione antidoping ed istruzioni operative del C.E.F.T. e del C.C.A. (disciplinare della Commissione antidoping; istruzione del Comitato per le esenzioni a fini terapeutici; istruzioni operative del Comitato per i controlli antidoping);
 - Parte seconda: Ufficio di procura antidoping ed istruzioni operative (disciplinare dell'Ufficio di procura antidoping; istruzione operative dell'Ufficio di procura antidoping);
 - Parte terza: Giudice di ultima istanze in materia di doping ed istruzioni operative (disciplinare del Giudice di ultima istanza in materia di doping; istruzione operative del Giudice di ultima istanza in materia di doping)
- **LIBRO TERZO – DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI WADA**
Gli Standard Internazionali (Lista Proibita; Test; Laboratori; Esenzioni a fini terapeutici) hanno immediata applicazione dopo comunicazione della WADA al C.O.N.I.-NADO e loro pubblicazione sul sito www.coni.it.
- **LIBRO QUARTO – DELLE APPENDICI FEDERALI**
Le Appendici federali, che disciplinano le modalità di funzionamento degli Organismi antidoping federali nel rispetto delle disposizioni del C.O.N.I.-NADO, hanno applicazione dopo la loro approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. e devono essere pubblicate sul sito internet delle rispettive F.S.N. e D.S.A.

Nelle N.S.A. in materia di procedimenti disciplinare è in particolare stabilito che l'Ufficio di Procura Antidoping possa chiedere agli Organi di giustizia, nei confronti dei soggetti, anche stranieri, non tesserati alle F.S.N. o D.S.A. di adottare provvedimenti di inibizione a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alle F.S.N. o D.S.A., a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi. L'Ufficio di Procura Antidoping è altresì l'organismo legittimato a presenziare dinnanzi al T.A.S. nei procedimenti disciplinari per violazioni delle N.S.A. ed è legittimato a richiedere al C.O.N.I.-NADO la stipula di appositi Protocolli d'intesa con le Autorità Giudiziarie.

In armonia con quanto stabilito dal Programma Mondiale Antidoping WADA, è previsto un unico grado di giustizia sportiva federale e l'appello innanzi al Giudice di Ultima Istanza del C.O.N.I.: le F.S.N. e le D.S.A. devono attribuire al proprio Organo di giustizia, competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni dei propri Organi di Giustizia Sportiva, la competenza di primo grado in materia di violazione delle N.S.A. Parimenti le F.S.N. e le D.S.A. devono provvedere tempestivamente alla trasmissione delle sentenze, corredate delle motivazioni, del proprio Organo di giustizia oltre che all'Ufficio di Procura Antidoping ed alle parti interessate, contestualmente anche alla WADA ed alla rispettiva Federazione Internazionale.

In regime transitorio, per i procedimenti per i quali vi è già stato il deferimento da parte dell'Ufficio di Procura Antidoping all'Organo di giustizia federale di primo grado, continuano ad applicarsi le norme processuali della precedente versione delle N.S.A.

In tutti i casi, completato il procedimento innanzi al Giudice di Ultima Istanza, è possibile sempre presentare appello esclusivamente al TAS.


In materia di definizione delle responsabilità per i controlli antidoping e per la gestione del risultato, al fine di ottimizzare la cooperazione in materia di controlli antidoping su eventi sportivi internazionali che si tengono in Italia e nel rispetto del principio di sovranità territoriale, il C.O.N.I.-NADO può stipulare appositi Protocolli d'intesa con le Organizzazioni Antidoping riconosciute dalla WADA.

Per assicurare una ancora più incisiva attenzione al fenomeno dell'uso terapeutico di sostanze e metodi proibiti ed una armonizzazione delle procedure con riferimento alle disposizioni contenute nella legge 376/2000, come richiesto dalla WADA l'istituto delle TUEs (esenzioni a fini terapeutici) è stato rivolto ai soli atleti inseriti nell'RTP. Per tutti gli altri soggetti ovvero per i controlli antidoping sanitari di cui alla citata legge 376/2000, è stato previsto d'intesa con il Ministero della Salute il ricorso alla dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti (modulistica consultabile sul sito www.coni.it), da produrre a cura dell'Atleta interessato alla Commissione Antidoping del C.O.N.I. - NADO entro sette giorni lavorativi dalla relativa sessione di prelievo. E' opportuno ribadire che le richieste di TUEs devono essere inoltrate solamente ad una Organizzazione Antidoping, pena l'inammissibilità della richiesta.

In considerazione delle peculiarità istituzionali, il CONI.NADO ha delegato la fase esecutiva delle sessioni di prelievo, della gestione dei risultati nonché delle esenzioni a fini terapeutici al Comitato Italiano Paraolimpico, ferma restando la competenza dell'Ufficio di Procura Antidoping e del Giudice di ultima istanza come sopra tratteggiata.

Alla presente circolare va data la massima diffusione da parte di codesta F.S.N. e D.S.A., con particolare riguardo al personale ed agli Organismi impegnati nella lotta al doping, agli affiliati, ai tesserati ed ai licenziati.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)



Op